



**Confederazione Nazionale *dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa***

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. (06) 441881 – 44188 221

Fax (06) 44249 518 - e-mail: competitivita.ambiente@cna.it www.cna.it

Sede di Bruxelles

36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles

Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219

bruxelles@cna.it

Divisione Economica e Sociale

Roma, 3 gennaio 2018

Prot. 01/18

**Alle CNA Regionali
Alle CNA Territoriali
Alle Unioni**

Oggetto: Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. DM 3 novembre 2017, n. 195.

Cari Colleghi,

vi informiamo che il Decreto in oggetto, emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.12.2017, n. 297 ed entra quindi in vigore a partire dal 5 gennaio 2018.

Naturalmente, con questa circolare ci occupiamo di approfondire in particolare l'art. 5 che riguarda le modalità di applicazione del D.Lgs. 81/2008 agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Il citato Regolamento si applica agli studenti degli Istituti tecnici e professionali e dei Licei impegnati nei percorsi di alternanza che si effettuano negli ultimi tre anni del percorso di studi. Pur nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni, il Regolamento di applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale,



erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

All'art. 4 del Regolamento, si chiede agli studenti in alternanza di garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate, di rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre di ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

La Formazione, che deve rispettare l'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e gli Accordi Stato-Regioni esistenti in materia di formazione obbligatoria, risulta essere a carico dell'Istituzione scolastica per la parte di formazione generale e deve essere integrata dalla struttura ospitante per la parte formazione specifica.

Al fine di ridurre gli oneri formativi a carico delle strutture ospitanti, le convenzioni possono prevedere accordi territoriali con soggetti o enti competenti ad erogare formazione obbligatoria, tra i quali l'Inail o gli organismi paritetici.

Al punto 4 dell' art 5, al fine di garantire la sicurezza, si specifica che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante (con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221), in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante:

- non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto;
- non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio;
- non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria (art.41 D.Lgs. n.81/2008) nei casi previsti dalla normativa vigente. Qualora sia necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione



tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri.

Gli studenti impegnati in attività di alternanza, sono assicurati presso l'INAIL (art. 1 e art. 4 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124) e sono coperti per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.

Cordiali saluti.

F.to *Resp.le*

DPT Politiche Ambientali

Barbara Gatto

A cura di:

Manuela M. Brunati

Responsabile Nazionale Salute e sicurezza sul lavoro

Allegato: Decreto 3 novembre 2017, n. 195